

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO

per la promozione e il potenziamento dell'offerta formativa e delle politiche attive del lavoro sul territorio regionale

Tra

Regione Lombardia – Assessorato Istruzione, Formazione, Lavoro

e

i Fondi Paritetici Interprofessionali e bilaterali aderenti (di seguito anche denominati per brevità "Fondi")

Premesso che

La Legge n.236 del 19 luglio 1993 che regola la formazione continua dei lavoratori, definisce un sistema integrato tra Stato, Regioni e parti sociali per finanziare e promuovere attività formative rivolte a lavoratori e imprese, favorendo l'aggiornamento professionale e la competitività.

Il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 riorganizza i percorsi di istruzione professionale e ne assicura il raccordo con i percorsi di formazione professionale, prevedendo accordi Stato-Regioni per armonizzare e garantire la continuità dei percorsi formativi a livello nazionale.

Regione Lombardia, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di istruzione, formazione, lavoro:

- esercita funzioni di governo, programmazione, gestione amministrativa e sostegno finanziario nell'ambito dei Servizi al lavoro e delle Politiche attive del lavoro, anche per il tramite del sistema di operatori accreditati e dei Centri Pubblici per l'Impiego;
- promuove e supporta la formazione continua per lavoratori e imprenditori, avvalendosi del sistema di soggetti accreditati alla formazione;
- nell'esercizio della competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale, governa e programma l'erogazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per circa 60.000 studenti attraverso un sistema integrato con 113 enti accreditati, definendo l'offerta formativa,

finanziandone la realizzazione e garantendo che i percorsi qualificanti siano finalizzati al risultato occupazionale e al rilascio di titoli riconosciuti a livello nazionale nel rispetto delle normative vigenti;

- promuove l'aggiornamento delle competenze in linea con le nuove esigenze del mercato, considerando l'innovazione nei settori produttivi e terziari, la transizione digitale ed ecologica e i nuovi modelli di business;
- sostiene iniziative per guidare e accompagnare le persone nel mondo del lavoro, migliorando e aggiornando le loro competenze, con l'obiettivo di favorire l'occupazione e rispondere alle richieste del mercato, contribuendo anche a ridurre il divario tra le competenze richieste e disponibili e a contrastare il lavoro povero;
- favorisce metodi formativi innovativi che coinvolgano attivamente i partecipanti, anche attraverso strumenti digitali;
- svolge tali funzioni in collaborazione con lo Stato e con la Commissione Europea, per l'utilizzo dei Fondi di Coesione e delle rispettive risorse, ricercando sinergie e complementarità con i Fondi paritetici interprofessionali;
- ispira tutta la propria azione all'ascolto, al dialogo sociale verso le Parti sociali e al partenariato con i corpi intermedi e con le organizzazioni che ne sono espressione;

I Fondi Paritetici interprofessionali, in base a quanto stabilito dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dalle successive disposizioni vigenti:

- si possono articolare regionalmente o territorialmente;
- hanno come obiettivo il finanziamento delle attività formative all'interno delle aziende, favorendo la qualificazione e/o riqualificazione professionale dei lavoratori, in linea con le esigenze espresse dalle medesime imprese;
- prevedono altresì linee di intervento destinate a target specifici quali disoccupati, inoccupati e stranieri;
- svolgono un'attività di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate, al fine di migliorare la qualità della formazione erogata, con particolare attenzione ai temi dell'innovazione e della sostenibilità ambientale.

I Fondi bilaterali, costituiti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, promuovono iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni, nonché la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Regione Lombardia e i Fondi Paritetici Interprofessionali e bilaterali condividono l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze dei lavoratori e la competitività del sistema produttivo lombardo, attraverso azioni di formazione mirate e innovative che contribuiscano a fare sistema e ad accrescere l'efficacia delle rispettive programmazioni nel rispetto delle competenze di ciascuno.

La modalità attuativa del presente Protocollo di Intesa si ispira ai principi della programmazione negoziata promuovendo un modello di collaborazione multilivello tra Stato, Regioni, Fondi ed Operatori accreditati.

Pertanto, le parti firmatarie favoriscono un approccio fondato sui principi di leale collaborazione e negoziazione istituzionale. Questo consentirebbe di coniugare la capacità di Regione di rispondere alle specificità territoriali con la necessità di mantenere standard nazionali uniformi, idealmente attraverso un processo partecipativo che coinvolga Fondi, Parti sociali, Enti Locali, Operatori accreditati, garantendo così efficacia, qualità e coerenza delle politiche di formazione e lavoro.

Considerato che

- Il PRSS di Regione Lombardia per la XII Legislatura, Obiettivo Strategico 4.3.3 Investire nelle competenze durante tutto l'arco della vita lavorativa dispone che Regione Lombardia sostiene la formazione continua dei lavoratori dipendenti e indipendenti, compresi gli imprenditori, anche in complementarietà con i fondi interprofessionali e con i fondi nazionali dedicati, promuovendo: la riqualificazione delle competenze in linea con i fabbisogni di conoscenze e profili professionali emergenti nel quadro dell'innovazione dei processi produttivi e terziari, tenendo anche conto della transizione digitale ed ecologica e dei nuovi modelli di business; la valorizzazione di modelli di trasmissione dei contenuti innovativi, basati sul coinvolgimento attivo dei partecipanti anche attraverso strumenti digitali;
- La Legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 – "Il mercato del lavoro in Lombardia – pone tra le sue finalità quella di garantire le condizioni necessarie per l'esercizio, durante tutto l'arco della vita,

del diritto alla formazione continua e permanente, assicurando la libertà di scelta nella costruzione dei percorsi formativi (art. 1 co. 4; art. 21);

- La Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007, n. 19 prevede che il sistema educativo di istruzione e formazione di Regione Lombardia promuova il raccordo tra formazione e mondo del lavoro, prevedendo forme di collaborazione tra istituzioni formative, imprese e altri soggetti del territorio e che il comma 2 dell'art. 10, "Sistema di certificazione", stabilisce che tale sistema è finalizzato ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali e non formali;
- La Legge 388/2000, art. 118, che istituisce i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, gestiti dalle parti sociali e articolati anche a livello regionale, incentiva la collaborazione tra pubblico e privato nella progettazione e nel finanziamento di percorsi formativi, anche a livello territoriale e regionale;
- L'art. 12 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, al comma 4, istituisce un apposito fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro;
- La delibera n. 7721 del 28 dicembre 2022 di Regione Lombardia ha introdotto una nuova disciplina per la procedura di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC), con particolare attenzione alle competenze acquisite in contesti non formali e informali. Inoltre, specifica che la procedura si applica solo a competenze e profili inseriti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) e prevede la tracciabilità delle attività tramite il sistema informativo regionale, garantendo così uniformità e qualità nel riconoscimento delle competenze;
- Il Decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024, recante disposizioni in merito alla "Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" promuove la collaborazione tra amministrazioni pubbliche attraverso l'adozione di un approccio cooperativo, progressivo e sostanziale nella governance del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

- la DGR XII/3092 del 23 settembre 2024 ha approvato il documento di “Linee guida e programmazione pluriennale del sistema delle conoscenze - Osservatorio del mercato del lavoro (2024- 2025)” frutto dei confronti con gli stakeholder, le parti sociali, le Università e i centri di ricerca per le materie di competenza per la raccolta di esigenze e di conoscenze utili alla definizione di un ecosistema di ricerca e conoscenza negli ambiti del lavoro, della formazione e della istruzione e la condivisione di una impostazione “*data-driven*” per offrire modelli di servizio puntuali ed efficaci nei territori.

Le parti concordano quanto segue

Articolo 1 – Finalità del Protocollo di Intesa

Le finalità assegnate al presente Protocollo di Intesa quadro sono:

1. ottimizzare la risposta ai fabbisogni del territorio, attraverso l’attuazione di una strategia coordinata che migliori l’efficacia delle politiche attive del lavoro e sostenga la competitività del territorio;
2. ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze e garantire un accesso più mirato alle opportunità formative e occupazionali attraverso la condivisione di dati e strumenti;
3. sviluppare un sistema integrato di politiche e strumenti che accompagni le persone lungo tutto il percorso professionale, dall’ingresso nel mercato del lavoro all’aggiornamento continuo delle competenze e risponda nel contempo al fabbisogno di competenze delle imprese e degli altri operatori economici del territorio;
4. creare una sinergia tra le misure finanziate da Regione Lombardia e quelle sostenute dai Fondi, evitando sovrapposizioni, generando addizionalità e favorendo ove possibile lo sviluppo di progetti condivisi;
5. consentire ai Fondi di estendere la propria capacità operativa e di gestire a livello territoriale anche risorse provenienti dai Fondi di Coesione assegnati ai Programmi Nazionali e Regionali, secondo i criteri individuati dalla Programmazione regionale;

6. accrescere l'efficacia delle politiche e delle misure messe in campo da ciascuno, grazie alla rilevazione, alla condivisione ed al monitoraggio costante di risultati ed impatti anche in chiave comparata e longitudinale;
7. favorire il dialogo tra sistemi informativi regionali e dei Fondi , per migliorare la circolazione dei dati, il monitoraggio congiunto e la coerenza degli interventi, pur nel rispetto delle specificità tecniche dei diversi strumenti, anche attraverso forme di cooperazione applicativa.

Articolo 2 – Ambiti strategici di collaborazione

Il presente Protocollo di intesa per la promozione e il potenziamento dell'offerta formativa sul territorio regionale si declina in cinque ambiti strategici di collaborazione tra le Parti:

1. **Programmazione e gestione congiunta dell'offerta formativa sul territorio:** per rispondere in maniera più efficace alle esigenze del tessuto produttivo regionale e per ampliare e rafforzare le competenze dei lavoratori in un contesto economico sempre più dinamico e innovativo. La sinergia tra le politiche regionali e le attività svolte dai Fondi consente di evitare sovrapposizioni, ottimizzare le risorse disponibili e sviluppare strategie formative coerenti con le priorità territoriali e settoriali, con particolare attenzione alle competenze *digital* e *green*. Attraverso una programmazione condivisa, attuata tramite la definizione di obiettivi e standard comuni, si rafforza altresì la qualità dell'offerta formativa, garantendo trasparenza, tracciabilità dei risultati e un impatto concreto sul mercato del lavoro territoriale. In tal senso, si promuove la programmazione congiunta e la presentazione di una offerta integrata degli interventi formativi dedicati ai diversi target, quali disoccupati, occupati, stranieri, al fine di favorire una risposta mirata ai fabbisogni di competenze richiesti dalle imprese e supportare l'integrazione e l'inclusione dei cittadini che entrano nel mercato del lavoro.
2. **Sinergia con il sistema regionale IVC per la certificazione delle competenze:** per potenziare il sistema di messa in trasparenza delle competenze e garantire che le competenze acquisite dai lavoratori, sia in contesti formali che non formali, vengano riconosciute in modo uniforme, trasparente e spendibile

nel mercato del lavoro. I Fondi, alla luce del recente aggiornamento normativo¹, sono ora direttamente coinvolti nel processo di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, rafforzando così il collegamento tra formazione finanziata e reale attestazione delle capacità acquisite. Pertanto, il coordinamento tra Regione e Fondi assume un ruolo strategico per il sistema di IVC regionale e, in tale ambito, viene formalizzata come segue:

- I Fondi, in qualità di Enti Titolari delegati, possono accedere al sistema regionale IVC al fine di certificare le competenze acquisite dai cittadini a condizione che le stesse afferiscano agli standard regionali del QRSP, che sono costruiti sulle referenziazioni dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, al fine di garantire uniformità e spendibilità sul territorio nazionale e regionale;
- Qualora i Fondi riconoscano le competenze facendo riferimento a standard diversi da quelli regionali, tali esiti possono rappresentare evidenze utili per:
 - riconoscere crediti formativi;
 - fornire evidenze nell'ambito del processo di IVC presso enti accreditati sul territorio regionale;
 - avviare il processo di IVC presso i Centri DU-NA, ai sensi del DM n. 115 del 9/07/2024.

3. **Integrazione nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):** per rispondere in modo più efficace ai fabbisogni delle imprese e dei lavoratori e ridurre in tal modo il cosiddetto *mismatch* di competenze e profili professionali nel tessuto produttivo. La collaborazione tra Regione Lombardia e i Fondi facilita la realizzazione di percorsi di IeFP fortemente collegati al sistema produttivo, promuovendo l'alternanza scuola-lavoro e gli strumenti formativi di inserimento lavorativo, tra i quali l'apprendistato, strumenti chiave per migliorare l'occupabilità dei giovani e contrastare la dispersione scolastica. Inoltre, la complementarità tra i finanziamenti regionali e quelli dei Fondi contribuisce a valorizzare il capitale umano, incrementando la competitività delle imprese e sostenendo la crescita economica regionale in un contesto in continua evoluzione.

¹ Decreto ministeriale n. 115 del 9 luglio 2024, recante disposizioni in merito alla "Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e in attuazione del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021"

4. **Condivisione strutturata di dati relativi alla formazione e ai fabbisogni professionali:** per individuare con precisione le competenze richieste dal tessuto produttivo e per ridurre il *mismatch* tra domanda e offerta di lavoro. L'interscambio conoscitivo strutturato offre solide basi per programmare l'offerta formativa in modo coerente con i fabbisogni rilevati, nonché per potenziare l'orientamento al lavoro e alla formazione. Inoltre, l'analisi sistematica dei dati permette di monitorare l'impatto delle attività formative e di adattare tempestivamente l'offerta alle evoluzioni del mercato del lavoro, promuovendo interventi mirati.
5. **Interoperabilità tra i sistemi informativi:** per superare la frammentazione delle banche dati e dei processi amministrativi, consentendo uno scambio fluido, sicuro e automatizzato di dati e informazioni, migliorando così il processo decisionale e il monitoraggio delle politiche pubbliche. Per cittadini e imprese, invece, l'interoperabilità significa evitare la ripetizione nella trasmissione di documenti e informazioni secondo il principio "once-only", con un risparmio significativo di tempo e risorse e, pertanto, con un impatto diretto sull'efficienza e sulla qualità dei servizi offerti.

Articolo 3 – Governance integrata delle politiche regionali per formazione e lavoro

Il presente Protocollo si propone di rafforzare un sistema di governance collaborativa e articolata a livello regionale, capace di valorizzare le competenze e le responsabilità dei diversi attori coinvolti nell'attuazione delle politiche di formazione e lavoro. In questa prospettiva, le Parti aderiscono a un modello che promuove l'integrazione funzionale e il dialogo strutturato tra Regione Lombardia, Fondi e soggetti pubblici e privati del sistema regionale (quali operatori accreditati, fondazioni, enti rappresentativi del mondo produttivo). Tale cooperazione mira a garantire coerenza, qualità e sostenibilità nella programmazione e realizzazione degli interventi, ponendo al centro le esigenze delle persone e del tessuto economico-produttivo, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese e ai contesti territoriali più fragili.

Obiettivo condiviso dalle Parti firmatarie è contribuire alla costruzione di un sistema interregionale solido e coerente, attraverso il coinvolgimento dello Stato e delle altre Regioni, che favorisca la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali – nazionale e regionale – e assicuri l'adozione di un linguaggio condiviso, standard minimi di qualità, nonché l'individuazione di indicatori comuni e meccanismi di monitoraggio dei

risultati. Ciò al fine di promuovere la definizione di benchmark condivisi e rafforzare l'efficacia complessiva delle politiche pubbliche in materia di formazione e lavoro.

Articolo 4 – Accordi bilaterali

Nell'ambito della cornice delineata dal presente Protocollo, i singoli Fondi hanno facoltà di concludere accordi bilaterali con Regione Lombardia, nei quali esplicitare le modalità, gli strumenti e gli ambiti specifici di collaborazione.

Gli accordi terranno conto delle priorità e delle specificità proprie di ciascun Fondo, garantendo al contempo il rispetto degli standard comuni nazionali in materia di qualità, interoperabilità e monitoraggio dei percorsi formativi, al fine di assicurare coerenza e uniformità nell'attuazione delle politiche di formazione e lavoro a livello regionale e nazionale.

Gli accordi bilaterali prevederanno dei Piani attuativi pluriennali declinati annualmente con la definizione delle risorse destinate da ciascuno ai singoli obiettivi di cooperazione.

Articolo 5 – Impegni delle parti

Le Parti si impegnano reciprocamente a:

- individuare le soluzioni tecniche e operative necessarie a dare attuazione al presente Protocollo nel rispetto dell'autonomia, delle regole e delle procedure seguite dalle Parti, nonché delle differenti modalità di programmazione e finanziamento;
- valorizzare interventi unitari che individuino tra le diverse fonti di finanziamento le necessarie complementarità per consentire l'accesso alle opportunità formative di tutti i lavoratori;
- condividere tramite modalità idonee ed efficaci il patrimonio informativo relativo ai propri domini di competenza, nel pieno rispetto della normativa sulla gestione dei dati e sulla privacy, al fine di arricchire la visione e l'interpretazione complessiva dei fenomeni inerenti alla formazione e al mercato del lavoro regionale oggetto del presente Protocollo, anche mediante l'utilizzo di tecniche di analisi innovative;

- convocare periodicamente una Cabina di Regia, costituita dai rappresentanti di Regione Lombardia e dei Fondi aderenti ed a cui potranno essere invitati i rappresentanti del Min. del Lavoro e delle politiche Sociali e di altre Istituzioni ed Enti Partner, con compiti di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative intraprese nell'ambito del presente Protocollo e contenute nei suoi Piani Attuativi;
- valutare congiuntamente gli esiti conseguiti al termine delle attività e di dare adeguata visibilità ai risultati raggiunti.

A livello territoriale, inoltre, si prevede di:

1. Effettuare una declinazione specifica delle azioni e degli interventi in relazione al contesto regionale, tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze del territorio;
2. Promuovere una programmazione territoriale integrata delle politiche di formazione e lavoro attraverso la gestione coordinata di misure e risorse finanziarie, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi;
3. Costruire un catalogo unico e condiviso di offerta di strumenti e servizi formativi, che faciliti l'accesso e la fruizione da parte di lavoratori e imprese, garantendo trasparenza e omogeneità nell'erogazione delle opportunità formative.

Articolo 6 – Durata del Protocollo d'Intesa

Il Protocollo di Intesa avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028.

Il Protocollo di Intesa può essere rinnovato su espressa volontà delle Parti, salvo disdetta scritta entro trenta giorni prima della scadenza dello stesso.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Il presente Protocollo di Intesa è aperto all'adesione di tutti i Fondi paritetici interprofessionali e bilaterali, anche in fase successiva all'inizio della sua esecuzione.

Eventuali modifiche e/o integrazioni devono essere concordate tra le Parti attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.

Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni.

Le parti promuovono l'adesione al presente protocollo di altri soggetti che ne condividano le finalità e le modalità di attuazione e possano favorirne il raggiungimento dei risultati individuati.

Letto, approvato e sottoscritto,

Milano, luglio 2025

Per la Regione Lombardia

L'Assessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro

Simona Tironi

Per il Fondo _____